

DIRITTO PRATICO

collana a cura di FRANCESCO CLEMENTI

CONCETTA MANGANARO

diritto civile, lavoro, ambiente

FCLIO

a

amianto

tutela dei lavoratori e responsabilità dei datori di lavoro

EXEO edizioni 

COMPENDIO CODICISTICO

ISBN formato pdf: 978-88-6907-100-3

pubblicazioni professionali

DIRITTO PRATICO

diritto civile, lavoro, ambiente

collana a cura di FRANCESCO CLEMENTI

FCLIO

CONCETTA MANGANARO

amianto

tutela dei lavoratori e responsabilità dei datori di lavoro

EXEO edizioni 

COMPENDIO CODICISTICO

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-6907-100-3



fax: 049 9710328 email: info@exeo.it sito internet: www.exeo.it

Copyright © 2015 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati.

È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e comunque mai ad uso commerciale: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni di brevi brani in virgolettato a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

edizione: febbraio 2015 | prezzo: € 10,00

autore: CONCETTA MANGANARD, avvocato presso uno studio del foro di Genova, e assistente alle cattedre di Filosofia del diritto, Sociologia del diritto e delle professioni legali e Filosofie della pena presso l'Università di Genova.

collana: DIRITTO PRATICO, a cura di Francesco Clementi - numero in collana: 6

materia: diritto civile, lavoro, ambiente

tipologia: compendio codicistico | formato: digitale pdf

codice prodotto: FCL10 | ISBN: 978-88-6907-100-3

editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

professionisti

pubblica amministrazione

sentenza n. 7366 del 10 novembre 1995 (est. Fierro), poi ripreso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale la pericolosità dell'amianto fosse nota fin dagli anni Quaranta, e che pertanto il datore di lavoro esponeva consapevolmente il lavoratore al rischio amianto e, pur in assenza di una disciplina specifica che imponesse regole cautelari specifiche nei confronti dell'utilizzo dell'amianto, la previsione contenuta all'art. 2087 c.c. fosse sufficiente, imponendo «l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti».

Dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2087 c.c., alla luce della tutela della salute prevista all'art. 32 Cost., la giurisprudenza ha pertanto potuto ricostruire un generale obbligo posto in capo al datore di lavoro, il quale non è tenuto a osservare soltanto le «norme di diritto oggettivo esistenti o di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate», ma anche «tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro»⁵. Tramite il ricorso all'art. 2087 c.c., quale clausola generale, ossia norma di chiusura dell'intero sistema della sicurezza sul lavoro, si è potuto ricostruire una forma di responsabilità in capo al datore di lavoro che avesse omesso di adottare le misure di prevenzione idonee a limitare il rischio di esposizione a tali sostanze nocive, posto che la pericolosità dell'amianto era nota fin dagli anni Quaranta del Novecento e dato che, ex art. 2087 c.c., il dovere posto in capo al datore di lavoro non presupponeva la prevedibilità della malattia in concreto verificatesi, quale ad esempio il mesotelioma pleurico. Era invece sufficiente dimostrare già a quell'epoca fosse prevedibile che l'esposizione alla polvere di amianto avrebbe potuto determinare l'asbestosi, malattia rispetto alla quale la scienza medica degli anni Quaranta aveva già individuato la connessione con l'esposizione alle polveri di amianto. Infatti entrambe le malattie, sia l'asbestosi, sia il mesotelioma pleurico, o altre forme tumorali, dipendevano dall'esposizione

⁵ Si veda Capitolo III, Paragrafo 1, in particolare ex pluribus: CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 15078 del 26 giugno 2009 Relatore: Ianniello - Presidente: Sciarelli

all'amianto e le cautele che il datore di lavoro avrebbe dovuto assumere per prevenire tali patologie erano le medesime, già prescritte dal legislatore al fine di prevenire l'asbestosi⁶.

Il lungo silenzio del legislatore in materia di amianto si interruppe solo nei primi anni Novanta, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea, che, con decisione del 13 dicembre 1990, condannava la Repubblica Italiana per il mancato recepimento della direttiva 477/83/CEE, ad oggetto la protezione dei lavoratori dall'amianto.

Solo all'esito di tale giudizio, il legislatore italiano emanò dapprima il D.Lgs 277/1991 ed in seguito la L. 257/1992.

Il D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991, assunto in attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, al Capo III, rubricato "Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro", artt. da 22 a 37, conteneva, in primo luogo, la definizione dei diversi silicati costituenti amianto (art. 23), ma soprattutto la soglia limite espressa in 0,1 di fibre di amianto per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di lavoro di otto ore (art. 24 c. 3), superata la quale il datore di lavoro aveva l'obbligo di rispettare i doveri imposti ai successivi articoli, in particolare gli obblighi di informazione nei confronti dei lavoratori (art. 26) e le misure tecniche, organizzative ed igieniche previste dagli articoli 27 e 28.

Il Capo III del D.Lgs. n. 277/1991 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 257 del 25 luglio 2006, che contestualmente introduceva il Capo VI-bis, al D.Lgs. n. 626/1994, articoli 59-bis a 59-septiesdecies.

Oggi tali disposizioni sono confluite nel Titolo IX, Capo III del D.lgs 81/2008, che in merito agli obblighi del datore di lavoro prevede all'art. 251 le misure di prevenzione e protezione da adottare, fra cui la necessità di esporre il minor numero di lavoratori

⁶ A tale proposito si veda il Capitolo III, Paragrafo 2 ed in particolare Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza n. 5117 dell'1 febbraio 2008, Presidente: Morgigni.

possibile alla polvere di amianto, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, la previsione di congrui periodi di riposo per i lavoratori esposti, la regolare pulizia di locali e attrezzature ed infine particolari procedure per l'imballaggio dei residui di lavorazione e dei rifiuti.

La L. 27 marzo 1992, n. 257 costituisce la normativa quadro in tema di amianto e riguarda la cessazione dall'utilizzo dell'amianto, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto (art. 1).

La Legge istituisce all'art. 4 la Commissione nazionale amianto e detta una serie di disposizioni al fine di controllare le imprese impegnate nella dismissione dell'amianto, che devono iscriversi in uno specifico albo ed inviare una relazione tecnica annuale alla Regione.

Tuttavia le disposizioni più rilevanti ai fini di questa trattazione sono senz'altro contenute all'articolo 13.

Se i commi 6 e 7 dell'art. 13 della Legge n. 257/1992 non hanno presentato particolari dilemmi interpretativi⁷, la giurisprudenza si è invece a lungo interrogata sull'applicazione del successivo comma 8.

Il comma 8 infatti riconosceva la medesima rivalutazione contributiva per coloro che erano rimasti esposti all'amianto per un periodo superiore ai 10 anni, senza far riferimento né alle soglie massime ex art. 27 del D. Lgs. n. 277/1991, né al verificarsi della malattia.

La giurisprudenza di merito aveva pertanto sollevato un dubbio di legittimità costituzionale, poiché l'attribuzione dei benefici previdenziali, basata unicamente sull'esposizione ultradecennale all'amianto, avrebbe violato l'art. 3 della Costituzione perché tale parametro sarebbe stato insufficiente per una congrua selezione degli aventi diritto. La Corte Costituzionale aveva risolto tale dubbio con sentenza n. 5 del 2000, nella quale veniva riconosciuta la

⁷ Il comma 6 prevede che per coloro che abbiano prestato la propria attività lavorativa presso cave e miniere, il numero di settimane coperto dalla contribuzione obbligatoria deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,5. Mentre il comma 7 stabilisce che il medesimo coefficiente si applica per coloro che avessero contratto una delle patologie collegate all'esposizione all'asbesto, documentate dall'Inail.

determinatezza della fattispecie, per via del parametro dell'esposizione ultradecennale e la ragionevolezza nella capacità delle polveri di amianto di determinare conseguenze pregiudizievoli per la salute dei lavoratori.

Dalla sentenza della Corte Costituzionale derivava inoltre il rifiuto ad estendere il beneficio della sopravvalutazione della contribuzione previdenziale a tutti indistintamente i lavoratori addetti, per oltre dieci anni, a lavorazioni che comunque li avessero esposti ad inalazioni di fibre di amianto. Sorgeva pertanto la necessità di agganciare tale beneficio ad un criterio, che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4913 del 2001, individuò nel medesimo parametro previsto all'art. 27 del D. Lgs. n. 277/1991.

La Corte di Cassazione⁸ successivamente, con sentenza n. 1179 del 2007 avrebbe infine esplicitato che non fosse opportuno e non corrispondesse alla *ratio* della norma escludere dal beneficio previsto al comma 8 una vasta platea di lavoratori, che, pur non essendo stati alle dipendenze di imprese che lavoravano l'amianto, fossero stati ugualmente esposti alle sue fibre cancerose.

Il parametro di cui al comma 8 dell'art. 13 della Legge 257/1992 fu successivamente modificato dall'art. 47 del D. L. n. 369/2003, che lo ridusse da 1,5 a 1,25. Gli annosi problemi interpretativi causati da tale riforma sembrano oggi aver trovato una soluzione in quanto affermato dalla Cassazione, nella recente sentenza n. 8453 del 10 aprile 2014, nella quale si è sancito che coloro che erano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, prima della riforma del 2003, non erano titolari di un diritto soggettivo, ma solo di un'aspettativa e che pertanto la riforma non è andata ad incidere retroattivamente in maniera sfavorevole sulle loro posizioni giuridiche.

3. *Il danno da amianto*

Di fronte ad un ordinamento giuridico che prevedeva in modo

⁸ Sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale, n. 127 del 2002.

commercio e dell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4».

Art. 2, Definizioni

«1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;
- c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3».

Art. 3, Valori limite

«1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;
- c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive

di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3».

4.2 CAPO II, Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione

Art. 4, Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto

«1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

- a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;
- d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
- e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;
- g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato».

Art. 5, Compiti della commissione

«1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:

a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;

b) a predisporre entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;

c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, successive modificazioni e integrazioni;

a) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono materiali, in relazione alle necessità d'uso ed a rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;

e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;

f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. La commissione predisporre rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Art. 6, Norme di attuazione

«1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della

Art. 10, Piani regionali e delle province autonome

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;

i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1».

Art. 11., Risanamento della miniera di Balangero

«1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il Comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.

2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».

Art. 12., Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente

«1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi

lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.

5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante

mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche».

Art. 255, Operazioni lavorative particolari

«1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

- a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);
- b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
- c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
- d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività».

Art. 256, Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

«1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di

trasporto, predisporre un piano di lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;

c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione

consistere nella mancata osservanza di norme specifiche di legge, oppure dettate dalla prudenza e dalla esperienza, in relazione alla particolarità del lavoro ed allo sviluppo tecnologico sia nella organizzazione del lavoro, sia nelle tecniche di prevenzione, secondo il dettato dell'art. 2087 ce, che costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate dalle norme antinfortunistiche specifiche (*ex plurimis* Cass., 4 marzo 2005 n. 4723; Cass., 8 febbraio 2005 n. 2444; Cass. 22 marzo 2002 n. 4129; Cass. 20 aprile 1998 n. 4012)".

In proposito questa Corte ha altresì evidenziato (Cass. sez. lav., 14.1.2005 n. 644), in relazione ad attività lavorativa svoltasi dal 1959 al 1971, che "in particolare, la pericolosità dell'amianto, conclamata non da ipotetici indizi o evidenti ignoranze legali, ma da vieppiù diffusi allarmi manifestati, sin da prima del periodo qui in evidenza, dalla scienza medica sui perversi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione e il codice garantiscono) in caso di situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività permanenti, contigue alle fonti di diffusione delle particelle d'asbesto, riconosciute evidenti attraverso il dibattito giudiziario e la consulenza medico legale, azzera il tentativo, espresso dal ricorso, di escludere la responsabilità contrattuale dell'Ente nei confronti dei suoi dipendenti, impedendo l'accoglimento del ricorso.

Infatti, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087, ce, non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo *l'id quod plerumque accidit*, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale, (v. ad es. Cass., 23 maggio 2003, n. 8204; 29 dicembre 1998, n. 12863; 8 aprile 1995, n. 4078)".

Da rilevare infine che non può condividersi l'ulteriore assunto di

parte ricorrente circa la carenza di informazione da parte delle società committenti dei lavori suddetti, in ordine all'esistenza dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività medesima. Ed invero anche sul punto questa Corte ha evidenziato, con la predetta sentenza n. 45 del 2009, che "ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e 5, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 2087 ce, ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti; precisando ulteriormente che "tale obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti ne presuppone un altro: quello di informarsi dai terzi operatori dei rischi inerenti alle lavorazioni effettuate sul medesimo teatro che interferiscono con la presenza dei propri dipendenti».

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
SENTENZA N. 44791 DEL 30.11.2007,
Relatore: Brusco - Presidente: Lionello

Massima:

«L'art. 2087 integra la normativa antinfortunistica con la conseguenza che la responsabilità dei soggetti destinatari delle norme di sicurezza non è esclusa dall'inesistenza di una norma specifica di cautela e che l'art. 2087 si configura come norma integratrice e di chiusura della normativa antinfortunistica con la conseguenza che la sua contestazione rende perseguibile d'ufficio la violazione commessa».

Estratto:

«Secondo il ricorrente non sarebbe corretto ritenere che l'art. 2087 ce indicato costituisca una norma di chiusura idonea a far ritenere l'esistenza di una colpa specifica in tutti i casi nei quali non risulti – come nella specie - violata alcuna norma di prevenzione degli infortuni sul lavoro [...].

Si è infatti in più occasioni affermato che l'art. 2087 cod. civ. ha una funzione integratrice della normativa che prevede le singole misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro con la conseguenza che la responsabilità del datore di lavoro, o delle altre persone alle quali sono attribuite funzioni di protezione dell'incolumità dei lavoratori, non è esclusa dall'inesistenza di una norma specifica di cautela (Cass., sez. 3[^], 26 gennaio 2005 n. 6360, Lo Grasso, rv. 230855; sez. 4[^], 28 settembre 1999 n. 13377, Bassi, rv. 215537).

L'art. 2087 ce si configura quindi come una norma integratrice e di chiusura della specifica normativa antinfortunistica (Cass., sez. 4[^], 12 febbraio 1997 n. 3439, Canzian, rv. 208524) con la conseguenza che la sua contestazione rende perseguibile d'ufficio la violazione commessa (cfr. Cass., sez. 4[^], 17 aprile 1996 n. 5114, Amenduni, rv. 205196; 4 marzo 1994 n. 3495, Stellan, rv. 197947; 2 febbraio 1990 n. 3226, Cavilli, rv. 183582).

Questa disciplina non ha carattere di irragionevolezza come ritiene il ricorrente.

È infatti l'art. 2087 cod. civ. che consente di prevedere un'efficace tutela contro gli infortuni derivanti da lavorazioni che l'innovazione tecnologica non consente di ritenere disciplinate da norme di prevenzione specifica e la perseguibilità d'ufficio trova, in questi casi, analoga giustificazione rispetto a quella della violazione di norme dettate per lavorazioni diverse.

D'altro canto neppure è vero che questa interpretazione renda inapplicabile la norma sulla procedibilità d'ufficio prevista dall'art. 590 cod. pen., u.c.: si pensi al caso in cui vengano individuate innovazioni tecnologiche idonee ad escludere od attenuare i rischi da infortunio.

Se l'introduzione di queste nuove misure di prevenzione richiede investimenti di notevole entità di cui l'imprenditore non dispone egli

2000 (avente specificamente ad oggetto la questione della sufficiente determinazione della norma) e n. 434 del 2002, valutabili congiuntamente, ha rilevato che la norma in questione ha una portata delimitata dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio e dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell'amianto contenuti nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche».

7.5 Beneficio previdenziale, effettività del rischio

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO,
SENTENZA N. 4579 DEL 22.03.2012,
Relatore: De Renzis – Presidente: Vidiri

Massima:

«Il fatto costitutivo del diritto in questione non si identifica con la mera durata ultradecennale di una attività lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui sia presente l'amianto, bensì con l'esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa dell'inspirazione- per oltre un decennio- di fibre di amianto presenti in quel luogo in quantità superiore ai valori limite prescritti dalla normativa di prevenzione del Decreto Legislativo n. 277 del 1991. Ne consegue che l'accertamento giudiziale della semplice durata di quell'attività, senza accertamento del rischio effettivo e, quindi, senza l'apprezzamento di una esposizione "qualificata" (da intendersi raggiunta in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge). non costituisce, di per sé, ragione di riconoscimento del diritto al beneficio contributivo».

7.6 Benefici previdenziali: onere di prova e certificazioni INAIL

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO,
SENTENZA N. 13340 DEL 12.06.2014

Massima:

«Il diritto ai benefici previdenziali previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni può comunque essere provato in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova, dato che le certificazioni INAIL non costituiscono provvedimenti autoritativi».

Estratto:

«La questione sottoposta all'esame è già stata affrontata in controversie di analogo contenuto da questa Corte di legittimità (v., da ultimo, Cass., 26 marzo 2013, n. 7501; Cass., 6 giugno 2012, n. 9157; Cass., 28 novembre 2011, n. 25040), che è pervenuta ad una soluzione coerente con la qualificazione giuridica di atti non autoritativi degli atti di indirizzo e delle certificazioni dell'INAIL in materia di esposizione all'amianto, così come da insegnamento delle Sezioni Unite della Corte (con la sentenza del 24 settembre 2010, n. 20164).

Si è invero ricordato che la legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, stabilisce che “le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni”.

Si è poi ribadito che gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro non possono essere utilizzati direttamente come prova dell'esposizione qualificata, esprimendo criteri di tipo generale e astratto, che devono essere utilizzati dall'INAIL ai fini dell'accertamento in concreto della misura e della durata della

esposizione e del rilascio della relativa certificazione.

Ma si è aggiunto anche che, non costituendo le certificazioni INAIL provvedimenti autoritativi, il diritto al beneficio può comunque essere provato in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova (cfr., ex multis, Cass., 2 agosto 2010, n. 17977; Cass., 27 aprile 2007, n. 10037), ivi compresi gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame, in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass., 13 febbraio 2007, n. 3095).

Alla luce di questi principi, appare corretto il ragionamento del giudice del merito il quale ha valutato l'atto di indirizzo ministeriale - contenente l'accertamento che presso un determinato impianto produttivo sia stata superata l'esposizione qualificata per gli operai con determinate qualifiche e addetti a determinate mansioni - unitamente all'accertamento in fatto della circostanza specifica che il lavoratore ha espletato per un periodo ultradecennale le mansioni descritte nel protocollo: è così pervenuto alla conclusione che, nel caso di specie, risulta integrata la prova presuntiva riguardo all'esposizione ultradecennale all'amianto, necessaria per il conseguimento del beneficio contributivo».

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE,
SOTTOSEZIONE I, ORD. N. 4994 DEL 28.03.2012,
Relatore: Filabozzi - Presidente: Mattimiello

Massima:

«La norma contenuta nella Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, deve essere interpretata nel senso che il beneficio ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti a alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni una esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31 (cfr. ex plurimis Cass. n. 17916/2010), con la precisazione che, nell'esame

della fondatezza della domanda volta ad ottenere tale beneficio, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri dell'onere probatorio, ex articolo 2697 c.c. - se colui che ha proposto la domanda, oltre ad aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui ha svolto per più di dieci anni tale lavorazione, abbia anche dimostrato che in tale ambiente erano presenti polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991(cfr. Cass. n. 16118/2005)».

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE,
SOTTOSEZIONE I, SENT. N. 7962 DEL 18.05.2012,
Relatore: Tria - Presidente: Battimiello

Massima:

«L'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 271 del 1993, articolo 1, comma 1), presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991; al fine del riconoscimento di tale beneficio, non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità».